

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 41 del 19 ottobre 2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO

Art. 1

(Principi e finalità)

L'articolo declina una pluralità di interventi che la Regione Marche intende promuovere e favorire finalizzati a riconoscere il saltarello marchigiano quale bene culturale e tradizionale della musica popolare marchigiana.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloristiche di saltarello)

L'articolo istituisce l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloristiche di saltarello demandando alla Giunta regionale le modalità di iscrizione, revoca o decadenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Interventi)

L'articolo individua le finalità che la Regione intende perseguire attraverso la realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 1.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo demanda alla Giunta regionale le modalità per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6. La ripartizione delle somme da destinare agli interventi previsti dalla legge è effettuata dalla Giunta regionale con proprio atto previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 5
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa finalizzata all'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione della legge.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021.
A decorrere dal 2022 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.
Il comma 3 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

SPESA PREVISTA dalla deliberazione legislativa "Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano"														
MISS	PROG	TIT	CAP	DESCRIZ	COMPETENZA 2021	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri legge	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione
5	2	1	CNI		20.000,00	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	376.456,47	-20.000,00	Legge di approvazione del bilancio	fondi regionali	legge di bilancio
										20.000,00	-			
											20.000,00			

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.